



MINISTERO DELLA DIFESA



UNIONCAMERE

CONVENZIONE

TRA

MINISTERO DELLA DIFESA

E

UNIONCAMERE

Per il sostegno alla ricollocazione dei volontari congedati

VISTI

- Il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n.66, recante il “Codice dell’ordinamento militare”;
- Il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.90, recante il “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246”;
- Il Decreto del Ministro della Difesa 8 giugno 2001 “Modifiche agli attuali ordinamenti di alcune Direzioni Generali”, con il quale è stato istituito l’Ufficio per il collocamento al lavoro dei militari volontari congedati;
- Il Decreto del Ministro della Difesa 16 gennaio 2013 “Struttura del Segretariato Generale, delle Direzioni Generali e degli Uffici Centrali del Ministero della Difesa”, in attuazione dell’art. 113, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.90, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare;
- Il Decreto Legislativo 28 gennaio 2014, n.8 contenente disposizioni in materia di personale militare e civile del Ministero della Difesa, nonché misure per la funzionalità della medesima amministrazione, a norma degli articoli 2, comma 1 lettere c), ed e), 3, commi 1, e 2, e 4, comma 1, lettera e), della legge 31 dicembre 2012, n. 244.
- la legge n° 580 del 29 dicembre 1993 sul Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, come modificata dal decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 219, che all’art. 2, comma 1, lettera e), prevede che le Camere di commercio realizzino servizi per l’Orientamento al lavoro e alle professioni, l’analisi dei fabbisogni professionali delle imprese, la transizione scuola lavoro e università lavoro, l’orientamento formativo e professionale, la certificazione delle competenze acquisite in contesti non-formali e informali e gestiscono il RASL (Registro Nazionale per l’alternanza Scuola Lavoro);
- il decreto n° 277 del 7 marzo 2019 che ridefinisce i servizi che il sistema delle Camere di commercio è tenuto a fornire sull’intero territorio nazionale in relazione alle funzioni amministrative ed economiche di cui all’articolo 2 della succitata legge n° 580;
- il decreto n° 150 del 14 settembre 2015 relativo al riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive che istituisce (cfr. art. 1) la Rete Nazionale dei servizi per le politiche del lavoro, di cui fa parte il sistema delle Camere di commercio;

PREMESSO CHE

- il Ministero della Difesa (Segretariato Generale Della Difesa /DNA – I Reparto - 3° Ufficio - Sostegno alla ricollocazione professionale dei volontari congedati), nell’ambito della revisione dello strumento militare, sostiene la ricollocazione professionale dei giovani volontari che non trovano utile collocazione nell’ambito delle Forze Armate, atteso che le specializzazioni

acquisite in servizio dal personale volontario possono essere raccordate al "Sistema produttivo" dell'imprenditoria;

- Unioncamere è l'Ente pubblico che, ai sensi dell'art. 7 della Legge n° 580/93, cura e rappresenta gli interessi generali delle Camere di commercio e degli altri organismi del sistema camerale italiano; cura i rapporti con le istituzioni internazionali, nazionali, regionali e con le rappresentanze delle categorie economiche;
- Unioncamere realizza con le Camere di Commercio fin dal 1996, in collaborazione con ANPAL, il sistema informativo "Excelsior" per l'analisi dei fabbisogni professionali e formativi delle imprese che, attraverso indagini periodiche sui programmi di assunzione delle aziende, offre un quadro permanentemente aggiornato sulle principali caratteristiche quali-quantitative della domanda di lavoro in Italia, valido per le diverse circoscrizioni territoriali e articolato per settore economico e dimensioni d'impresa, fornendo indicazioni utili per supportare le scelte di programmazione della formazione, dell'orientamento e delle politiche attive del lavoro;
- le Camere di Commercio, ai sensi dell'art.1 del D.Lgs. n. 219 del 25 novembre 2016, svolgono funzioni di orientamento al lavoro e alle professioni anche mediante la collaborazione con i soggetti pubblici e privati competenti, in coordinamento con il Governo e con le Regioni e l'ANPAL attraverso in particolare:
 - ✓ la tenuta e la gestione, senza oneri a carico dei soggetti tenuti all'iscrizione, ivi compresi i diritti di segreteria a carico delle imprese, del Registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro di cui all'articolo 1, comma 41 della legge 13 luglio 2015 n. 107, sulla base di accordi con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
 - ✓ la collaborazione per la realizzazione del sistema di certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali e nell'ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro;
 - ✓ il supporto all'incontro domanda-offerta di lavoro, attraverso servizi informativi anche a carattere previsionale volti a favorire l'inserimento occupazionale e a facilitare l'accesso delle imprese ai servizi dei Centri per l'impiego, in raccordo con l'ANPAL;
 - ✓ il sostegno alla transizione dalla scuola e dall'università al lavoro, attraverso l'orientamento e lo sviluppo di servizi, in particolare telematici, a supporto dei processi di placement svolti dalle Università.
- le Camere di commercio realizzano nei diversi territori attività finalizzate a promuovere e sviluppare le tematiche sopra richiamate, anche come soggetti della Rete nazionale dei servizi per le politiche attive del lavoro prevista dall'art. 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n° 150, e concorrendo allo sviluppo delle Reti territoriali per i servizi di istruzione, formazione e lavoro e per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali, nonché favorendo e supportando l'incontro domanda-offerta di lavoro;
- per lo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali, Unioncamere e Ministero della Difesa possono stipulare accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati;
- la collaborazione tra il Ministero della Difesa e Unioncamere ha condotto nel passato alla stipula di una Convenzione siglata in data 10 marzo 2004 e di una successiva intesa operativa

quadro, sottoscritta dai rispettivi organi di vertice, dalla quale sono scaturite diverse intese operative territoriali;

- in data 11 maggio 2010 sono stati confermati i rispettivi impegni di collaborazione attraverso la stipula di una nuova convenzione nazionale sottoscritta dai rispettivi organi di vertice;
- è ora interesse di Unioncamere e Ministero della Difesa stipulare una nuova Convenzione;

CONSIDERATO CHE

- nel mercato del lavoro si rileva una scarsa mobilità dei giovani disoccupati e le dinamiche demografiche, associate al tendenziale invecchiamento della popolazione e alla mancanza di lavoratori qualificati, determinano la carenza di particolari figure professionali, fondamentali per il settore delle piccole e medie imprese;
- l'Ufficio deputato al sostegno alla ricollocazione professionale dei volontari congedati dispone di un bacino d'utenza qualificato in diversi settori produttivi; la selezione qualitativa del personale Volontario abbraccia aspetti etici, culturali, sanitari e attitudinali nonché l'accertamento del possesso, ed il mantenimento durante tutto il servizio, dei requisiti di moralità e condotta previsti anche per l'accesso in magistratura;
- il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con autorizzazione del 01/02/2013 ha riconosciuto l'Ufficio per il sostegno alla ricollocazione professionale dei volontari congedati e le sezioni territoriali da esso funzionalmente dipendenti, soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di intermediazione ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276:
- Unioncamere dal mese di luglio 2019 è iscritta all'Albo informatico Anpal ai sensi dell'art. 6 lettera F) del D Lgs 276/2003.
- Unioncamere e il Ministero della Difesa intendono perseguire un obiettivo comune teso ad agevolare l'inserimento nel mondo del lavoro dei volontari congedati anche attraverso l'offerta di percorsi formativi (corsi, stage aziendali o tirocini);

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Finalità dell'Accordo

- Le parti si impegnano a scambiare e incrociare informazioni e dati allo scopo di sostenere e favorire la ricollocazione professionale dei giovani volontari che non trovano utile collocazione nell'ambito delle Forze Armate, atteso che le specializzazioni acquisite in servizio dal personale volontario possono essere raccordate al "Sistema produttivo" dell'imprenditoria;

Articolo 2– Beneficiari

- I beneficiari del presente accordo sono i militari volontari, iscritti alla banca dati SILDifesa, che hanno ultimato senza demerito, una delle ferme contratte quali VFP 1 - VFP4 - UFP - VFB e che non hanno trovato utile collocazione nella Pubblica Amministrazione o negli altri Corpi Armati dello Stato.

Articolo 3 –Attività operative

- Unioncamere individua all'interno dell'Area Formazione e Politiche Attive del Lavoro il personale che darà attuazione alle finalità in premessa;
- Il Ministero della Difesa si raccorderà con Unioncamere al fine di perseguire le finalità indicate in premessa;
- Unioncamere si impegna, a sensibilizzare le Camere di Commercio e le strutture formative del Sistema camerale sul territorio affinché individuino eventuali percorsi formativi, stage, tirocini senza oneri per l'A.D., utili alla qualificazione e riqualificazione professionale dei militari volontari, finalizzati all'inserimento nel mondo lavorativo.
- Unioncamere si impegna a raccogliere nella propria Banca dati i CV dei militari iscritti a SILDifesa
- Lo scambio informatico dei dati necessari alla realizzazione dei rispettivi obiettivi istituzionali e al miglioramento dei servizi, attinenti le professionalità dei volontari iscritti nel SILDIFESA e le aziende iscritte al registro delle imprese, avverrà secondo le modalità tecniche concordate fra le parti in sede di comitato tecnico operativo (definitivo all'articolo 5)che definirà di volta in volta anche la tempistica.

Articolo 4 –Trattamento dei dati personali

- Le parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire, sia su supporto cartaceo che informatico, i dati e le informazioni relativi all'espletamento di attività riconducibili all'accordo/convenzione in questione e agli eventuali atti attuativi, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) della U.E. 2016/679 del Dlgs.30 giugno 2003,n.196,"Codice in materia di protezione dei dati personali" e del D.lgs.10 agosto 2018 n.201, nella parte in cui integra il precedente.

Articolo 5 –Comitato tecnico operativo

- Le parti si impegnano a costituire un Comitato tecnico-operativo paritetico parte integrante del presente atto, per promuovere l'attuazione delle iniziative previste dalla presente Convenzione;
- Con cadenza semestrale e, comunque, ogni volta che le parti ne facciano richiesta, verrà riunito il comitato tecnico- operativo, anche al fine di effettuare una rendicontazione dell'attività svolta nei confronti dei volontari;

Articolo 6 –Promozione e diritti di proprietà intellettuale

- Le parti si impegnano reciprocamente a tutelare e promuovere l'immagine comune e quella di ciascuna di esse. In particolare i loghi delle parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente accordo. Il presente accordo non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione utilizzo del marchio e dell'identità visiva delle parti per fini commerciali e/o pubblicitari. Tale utilizzo, straordinario e/o estraneo all'azione istituzionale,

dovrà essere regolato da specifici accordi, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell'immagine;

- Le parti pubblicheranno i dati anche sulle pagine dei propri siti istituzionali dandone adeguata pubblicità nel rispetto delle rispettive direttive di comunicazione istituzionale;
- I contraenti si impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie e informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto dell'accordo stesso;

Articolo 7 –Oneri

- La Convenzione non comporta flussi finanziari tra le Parti, significando altresì che ognuna supporta i costi relativi all'esecuzione delle attività di propria competenza;
- La Convenzione intende inoltre favorire ogni possibile forma di collaborazione tra le parti, anche al fine di utilizzare finanziamenti pubblici, nazionali o comunitari, coerenti con le finalità e gli obiettivi specifici di cui agli articoli precedenti;
- Nessun onere graverà sull'A.D. in merito a coperture assicurative di responsabilità civile verso terzi per eventuali danni e/o infortuni che dovessero verificarsi nello svolgimento delle attività scaturenti dalla convenzione;

Articolo 8 –Validità e recesso

- La presente Convenzione decorre dalla data di stipula ed ha validità quinquennale;
- La Convenzione, sarà sottoposta ad un periodo di sperimentazione della durata di un anno da attuarsi nel pieno rispetto di quanto in essa sancito ed in collaborazione tra le Parti. Al termine di tale sperimentazione o anche successivamente, per sopravvenute esigenze istituzionali, le parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla convenzione, ovvero di scioglierla consensualmente, con comunicazione in forma scritta con preavviso di giorni trenta;
- Le stesse si riservano la possibilità, qualora ritenuto necessario, di proporre eventuali modifiche che non alterino la finalità della Convenzione medesima, accettate da entrambi i contraenti, attraverso lo scambio di lettere di intenti;
- In osservanza a quanto sancito dall'art. 1013 del D. lgs del 15 marzo 2010 n. 66, il Ministero della Difesa ha facoltà di stipulare analoghe convenzioni con altri soggetti pubblici e privati interessati a favorire la collocazione nel mondo del lavoro dei volontari;
- Il presente atto è stato redatto in due originali ed è esente da registrazione fiscale ai sensi dell'art. 5 del DPR 26 aprile 1986, n. 131.

Lì, luogo e data

PER IL MINISTERO DELLA DIFESA
Segretariato Generale della Difesa/DNA
Il Direttore del I Reparto
Dir. Gen. Dott. Giuseppe QUITADAMO

PER UNIONCAMERE
Il Segretario Generale
Dr Giuseppe TRIPOLI



MINISTERO DELLA DIFESA



UNIONCAMERE

COMITATO TECNICO OPERATIVO

L'Ufficio per il sostegno alla ricollocazione professionale dei volontari congedati e Unioncamere provvedono alla creazione di un Comitato tecnico operativo finalizzato ad indirizzare e coordinare congiuntamente l'attuazione della Convenzione Operativa tra i vari soggetti interessati, svolgendo in particolare i seguenti compiti:

1. Provvedere al buon funzionamento e all' integrazione dei ruoli tra:
Ministero della Difesa - Segretariato Generale della Difesa/DNA I Reparto - 3° Ufficio e Unioncamere.
2. Definire il planning d'avvio delle attività con il compito di mantenere i contatti con il personale interessato a tali attività;
3. Verificare e valutare periodicamente lo stato di avanzamento delle attività ed il rispetto dei tempi;
4. Analizzare e risolvere i problemi organizzativi e procedurali e tecnici che via via si pongono;
5. Adottare le modifiche ai progetti che si rendessero necessarie per garantire la piena attuazione di eventuali progetti formativi, nei limiti di quanto previsto dalle norme di riferimento.

Al Comitato di Coordinamento partecipano:

- **Per il Ministero della Difesa: Dott.ssa Maria Paola CLEMENTE e il Ten. Col. Filippo MONTAPERTO**
- **Per Unioncamere: Dr Claudio Gagliardi, Vice segretario generale di Unioncamere e Dr.ssa Francesca Luccerini, funzionario dell'Area Formazione e Politiche Attive del Lavoro**